

**REGOLAMENTO (CEE) N. 476/86 DEL CONSIGLIO**

**del 25 febbraio 1986**

**che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 292 dell'atto di adesione prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 1990, di un regime di controllo delle quantità di alcuni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo, allo scopo di mantenere tali quantità entro determinati limiti stabiliti in base al consumo medio degli anni 1980 e 1983 e adeguati in funzione dell'evoluzione prevedibile del fabbisogno; che è pertanto necessario ogni anno stabilire le quantità di questi prodotti da immettere in consumo in Portogallo e compilare un bilancio di approvvigionamento;

considerando che, per i prodotti o i gruppi di prodotti il cui saldo è negativo, è necessario instaurare un sistema di restrizioni quantitative all'importazione del tipo previsto dall'articolo 292 dell'atto di adesione; che, tuttavia, tali restrizioni non devono colpire le importazioni di prodotti non destinati al mercato interno e devono permettere di applicare nell'ambito dei quantitativi globali da importare dai paesi terzi la preferenza di cui beneficiano alcuni di questi prodotti;

considerando che, per garantire l'approvvigionamento del mercato portoghese in circostanze eccezionali, occorre fin d'ora prevedere, in applicazione dell'articolo 292, paragrafo 3, dell'atto di adesione, la possibilità di limitare le esportazioni; che, tuttavia, si deve prevedere un sistema di controllo delle esportazioni quando le condizioni del mercato sono normali;

considerando che occorre prevedere strumenti adeguati per garantire il controllo dei prezzi di cui all'articolo 292, paragrafo 1, dell'atto di adesione; che questi possono consistere nella fissazione di prezzi limite o nella compensazione della differenza tra i prezzi portoghesi e quelli dei prodotti importati;

considerando che i semi prodotti in Portogallo, esportati e triturati nella Comunità beneficiano dell'adeguamento dell'aiuto di cui all'articolo 293, paragrafo 3, dell'atto; che occorre, con l'erogazione di un aiuto compensativo, dare agli operatori portoghesi la possibi-

lità di tritare tali semi e di esportarne l'olio in condizioni di concorrenza uguali a quelle degli altri operatori comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il Portogallo applica, fino al 31 dicembre 1990, il regime di controllo di cui all'articolo 292 dell'atto di adesione, alle condizioni definite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il regime di controllo delle quantità immesse in consumo sul mercato interno del Portogallo riguarda i seguenti prodotti:

Voce della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.01 B	Semi e frutti olesi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
ex 15.07 B, C e D	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l'olio d'oliva, destinati all'alimentazione umana
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana

2. Il Portogallo adotta le misure necessarie per garantire che i prodotti che rientrano nella voce 15.07 B, C e D e nella voce 15.12 della tariffa doganale comune, destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ed importati al di fuori del regime di controllo siano effettivamente utilizzati a questo scopo.

*Articolo 3*

Per ogni anno civile, i quantitativi di oli vegetali destinati all'alimentazione umana da immettere in consumo sul mercato interno portoghese tali quali o sotto forma

di margarina, o ad essere utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti, sono stabiliti secondo i criteri di cui all'articolo 292, paragrafo 1, dell'atto di adesione. Tali quantitativi possono essere riveduti nel corso dell'anno.

#### Articolo 4

1. Per ogni anno civile, entro una data da stabilire, si elabora un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato portoghese, basandosi sui seguenti elementi:

- a) il fabbisogno di olio destinato all'alimentazione umana di cui all'articolo 3;
- b) la produzione di olio ottenuto da semi prodotti in Portogallo.

Tuttavia, il primo bilancio riguarda il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986.

2. In sede di elaborazione di tale bilancio, si può tener conto delle eventuali esportazioni ed importazioni tradizionali.

3. Il saldo tra la produzione di cui al paragrafo 1, lettera b), e il fabbisogno di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilito a livello globale.

Tuttavia, per taluni prodotti o impieghi particolari, può essere stabilito un saldo separato.

4. Qualora per un prodotto o gruppo di prodotti il saldo risulti negativo, il quantitativo che corrisponde a tale saldo costituisce il volume annuo massimo delle importazioni da autorizzare nel quadro degli articoli 6 e 7.

5. Il bilancio preventivo è riveduto periodicamente e il massimale annuo di cui al paragrafo 4 può essere frazionato. Questa revisione tiene conto delle esportazioni effettuate.

6. Per quanto riguarda i paesi terzi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, eventualmente, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 di tale atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi che risultano dall'applicazione delle suddette disposizioni sono stabiliti prima di determinare quelli relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni adottate per quanto riguarda l'insieme dei paesi terzi in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento, per importazione ed esportazione si intendono gli scambi del Portogallo sia

con gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 che con la Spagna e i paesi terzi.

#### Articolo 6

Il Portogallo subordina l'immissione in libera pratica sul proprio territorio dei prodotti di cui all'articolo 2 alla presentazione di un documento di importazione.

#### Articolo 7

1. Il Portogallo rilascia il documento di importazione a qualsiasi operatore che ne presenti domanda, ovunque sia situata la sede di detto operatore nella Comunità.

2. Per ogni domanda di documento di importazione deve essere depositata una cauzione a garanzia dell'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione entro il periodo di validità del documento; la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente qualora entro tale periodo l'operazione non venga effettuata o venga effettuata soltanto parzialmente.

3. I documenti di importazione sono rilasciati fino a concorrenza dei quantitativi indicati nelle domande. Qualora il quantitativo globale di olio che corrisponde alla somma dei quantitativi dei prodotti indicati nelle domande risulti pari al massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Repubblica portoghese sospende il rilascio dei documenti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9.

4. Qualora movimenti speculativi causino perturbazioni o pregiudichino il buon funzionamento del mercato portoghese, saranno prese le misure appropriate per rimediarevi.

#### Articolo 8

Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, si tiene conto del tenore di olio dei vari prodotti di cui all'articolo 2; tale tenore è fissato forfettariamente.

#### Articolo 9

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, gli operatori che si impegnano ad esportare entro un determinato termine un quantitativo di un prodotto di cui all'articolo 2 beneficiano, a condizioni da determinarsi, della possibilità di importare un quantitativo equivalente del prodotto. A garanzia dell'impegno viene costituita una cauzione.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 4, gli operatori che si impegnano ad importare entro un determinato termine un quantitativo di un prodotto di cui all'articolo 2 beneficiano, a condizioni da determinarsi, della

possibilità di esportare un quantitativo equivalente del prodotto. A garanzia dell'impegno viene costituita una cauzione.

#### *Articolo 10*

La Repubblica portoghese subordina l'uscita dal proprio territorio dei prodotti di cui all'articolo 2 alla presentazione di un documento di esportazione.

#### *Articolo 11*

1. La Repubblica portoghese rilascia il documento di esportazione a qualsiasi operatore che ne presenti domanda, ovunque sia situata la sede di detto operatore nella Comunità.

2. Per ogni domanda di documento di esportazione deve essere depositata una cauzione a garanzia dell'impegno di esportare i prodotti in questione entro il periodo di validità del documento; la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente qualora entro tale periodo l'operazione non venga effettuata o venga effettuata soltanto parzialmente.

3. I documenti di esportazione sono rilasciati fino a concorrenza dei quantitativi indicati nelle domande.

4. Qualora la situazione lo richieda per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 292 dell'atto di adesione, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 14, di fissare, per un periodo determinato, un massimale per quanto riguarda il quantitativo di olio per il quale sono rilasciati i documenti di esportazione. In questo caso, qualora il quantitativo globale di olio che corrisponde alla somma dei quantitativi dei prodotti indicati nelle domande risulti pari a detto massimale, la Repubblica portoghese sospende il rilascio dei documenti fino alla fine del periodo considerato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9.

5. I quantitativi di olio che risultano dai documenti rilasciati sono presi in considerazione nelle revisioni periodiche del bilancio previste dall'articolo 4, paragrafo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

#### *Articolo 12*

I semi di girasole raccolti in Portogallo e utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione beneficiano di un aiuto compensativo pari alla differenza tra il prezzo dei semi portoghesi e i prezzi mondiali, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali riscossi all'importazione in Portogallo del quantitativo di panelli corrispondente all'impiego dei semi in questione. L'importo dell'aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. Le esportazioni effettuate nel quadro del presente articolo non possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9.

#### *Articolo 13*

Il controllo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 292, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione può comportare, se necessario e in particolare nel caso dell'articolo 9, per i prodotti di cui all'articolo 2:

- la fissazione di prezzi minimi o di prezzi massimi ad uno stadio di commercializzazione da definire,
- l'instaurazione di un contributo che copra la differenza tra i prezzi portoghesi e quelli dei prodotti importati.

#### *Articolo 14*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>.

#### *Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.